

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO FRANCESCA GIUNTA**

Via Michele Amari 17 94012 Barrafranca (EN)  
Cell. 3894796929  
Codice fiscale GNTFNC90S61G580G e Partita Iva 01252540867  
E-mail: [avv.giuntafrancesca@virgilio.it](mailto:avv.giuntafrancesca@virgilio.it)  
PEC: [avv.giuntafrancesca@pec.it](mailto:avv.giuntafrancesca@pec.it)

**TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 C.P.C.**

**con contestuale istanza cautelare ex art. 700 C.P.C. e**

**con istanza ai sensi degli artt. 150 e 151 C.P.C.**

Per la Signora **CRAPANZANO MARISTELLA**, nata a Barrafranca il 10.03.1962 ed ivi residente in Via S. Zannoni n. 7, Codice Fiscale CRPMST62C50A676D, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesca Giunta del foro di Enna, codice fiscale GNTFNC90S61G580G, ed elettivamente domiciliata in Barrafranca, via Michele Amari 17, presso lo studio del predetto difensore, in virtù di procura speciale stesa in separato foglio e allegata al presente atto, la quale, inoltre, dichiara insieme al proprio difensore di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [avv.giuntafrancesca@pec.it](mailto:avv.giuntafrancesca@pec.it)

**- ricorrente**

**contro**

**Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, Codice Fiscale 80185250588;

elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri, 4, C.F. 80039250487, [ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it)

**- resistente**

**E nei confronti di**

Tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2022/2023 che sono stati trasferiti nei distretti territoriali delle provincie della Regione Sicilia, in particolar modo nella provincia di Enna, indicati dalla ricorrente come sedi di maggior preferenza;

**- potenziali resistenti**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA DELLA  
RICORRENTE, EX ART. 33 L. 104/92, AI FINI DELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE  
DOCENTE 2022/2023 E CONDANNA DEL MINISTERO RESISTENTE A DISPORRE IL  
DETTO TRASFERIMENTO**

**PREMESSA**

1. La Signora Crapanzano Maristella è stata assunta a tempo indeterminato quale docente per la classe di concorso scuola primaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del C.C.N.L. del 29.11.2007 per il comparto scuola, in quanto vincitrice di concorso straordinario per la scuola infanzia e primaria indetto con D.D.G. n. 1546 del 07.11.2018 ed è stata assegnata all'istituzione scolastica "G. Marconi" a Montebelluna, in provincia di Treviso (**cfr. contratto individuale di lavoro del 08.09.2020 e busta paga della ricorrente, all.ti 2 e 3).**
2. Con Ordinanza Ministeriale pubblicata il 25 febbraio 2022, il Ministero dell'Istruzione ha dato avvio alle procedure di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023 applicando il CCNI mobilità per il triennio 2022/25 sottoscritto il 27.01.2022 (**all. ti 4 e 5).**
3. La Signora Crapanzano ha partecipato alla predetta mobilità interprovinciale indetta con Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25.02.2022 presentando tempestiva **domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria** specificando di avere diritto di precedenza all'assegnazione presso la provincia di Enna, in quanto "**docente e figlia referente unica che assiste il genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33 della Legge n. 104/92**" (**cfr. domanda di mobilità 2022/2023, all. 6);**
4. Più precisamente la di lei madre, Signora Geraci Carmela, è portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, così come statuito con decreto di omologa del Tribunale di Enna del 14.11.2018 nella causa n. 1375/2016 R.G.L. e dal successivo verbale redatto dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Piazza Armerina (**all.ti 7 e 8);**
5. Con la predetta domanda di mobilità, la ricorrente ha dunque chiesto di accertarsi il proprio diritto di precedenza al trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2022/2023, ai sensi dell'art. 33, comma 3 e 5, della L. 104/1992. In particolare, la ricorrente, ha indicato 9 province della Regione Sicilia secondo un ordine di preferenza e vicinanza alla residenza propria e della propria madre disabile ex art. 3 comma 3 L. 104/92;
6. Sicché con lettera di notifica del 17.05.2022 (**all. 9)** e dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta ed Enna (**all. ti 10, 11, 12)**, alla ricorrente non è stata assegnata la precedenza richiesta che le avrebbe consentito di conseguire

ed ottenere il trasferimento tanto auspicato a Barrafranca (provincia di Enna) ma ha ottenuto trasferimento a Firenze.

7. La docente, non avendo ottenuto trasferimento in Sicilia, ha presentato, per l'anno scolastico 2022/2023, domanda di assegnazione provvisoria in provincia di Enna ma, purtroppo, non ha ottenuto neanche l'assegnazione temporanea nella provincia di residenza della madre ragion per cui ha preso servizio a Firenze a partire da settembre 2022 **(cfr. domanda di assegnazione provvisoria e bollettino assegnazioni provvisorie all.ti 13 e 14).**

Tanto premesso, la procedura risulta viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### ***I. SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLCAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 33 DELLA LEGGE 104/1992; VIOLAZIONE DELL'ART.601 D. LGS. 297/94; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GERARCHICO DELLE FONTI; DIRITTO DI PRECEDENZA IN SEDE DI MOBILITA'; ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 13 CCNI DEL 27/01/2022***

L'ordinanza attuativa del CCNI e le clausole in esse inserite sono illegittime e devono essere disapplicate. Ed invero il contratto collettivo nazionale integrativo limita fortemente il diritto alla precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità per le sole ipotesi di personale docente che presta "assistenza" in quanto "figlio referente unico" del "genitore con disabilità" solo all'interno della provincia in cui è ubicato il comune di assistenza, così vanificando le finalità proprie di cui alla L. 104/1992.

Difatti, il CCNI del 27.01.2022 (che regola le mobilità per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025), con la disposizione di cui all'art. 13, nel riconoscere il diritto alla precedenza al docente figlio referente unico del genitore disabile solo per la mobilità provinciale, e non anche interprovinciale, ha illegittimamente compresso e compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti, che non possono assolutamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola, né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di lavoro, né tantomeno dalla contrattazione collettiva o dalla normativa regolamentare.

L'art. 13 del sopracitato CCNI, infatti, testualmente dispone che: *"le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata l'operazione a cui si applica. In caso di parità di punteggio e di precedenza, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica."*

Orbene il punto IV della superiore norma di natura prettamente pattizia prevede una specifica precedenza nelle operazioni di mobilità al “**figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità**”, purché in presenza delle seguenti condizioni:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi.  
Nel caso di specie, il Signor Crapanzano Giuseppe (padre della ricorrente nonché marito della madre disabile) è deceduto in data 29.09.2009 **(cfr. certificato di morte padre della ricorrente, all. 15).**
2. documentata impossibilità da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. **La precedente documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile.** Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445. A tal uopo, si veda apposita dichiarazione allegata ove si evince che la docente Crapanzano risiede insieme alla madre disabile ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 **(cfr. certificati di residenza e dichiarazione sostitutiva della ricorrente, all.ti 16, 17 e 18).** Per maggior chiarezza e completezza nell’esposizione dei fatti di causa, si fa comunque rilevare che la ricorrente ha un fratello e una sorella **(cfr. certificato stato di famiglia originario della ricorrente, all. 19)** i quali sono impossibilitati ad accudire il genitore disabile per ragioni pratiche e di salute così come dagli stessi prontamente dichiarato **(cfr. dichiarazione fratelli, all.ti 20 e 21).**
3. essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. Si veda a tal proposito la dichiarazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445 redatta dai fratelli della ricorrente **(all.ti 20 e 21).**

**Orbene, la precedenza per il figlio che assiste un genitore disabile in qualità di referente unico, opera, secondo quanto disposto dal contratto collettivo impugnato, solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza e non quale precedenza assoluta come previsto per le altre ipotesi menzionate nel punto I) del predetto art. 13 del CCNI.**

Tale operazione, però, non è in linea con quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al decreto legislativo del 16.04.1994 n. 297; in particolare, l'art. 601 dispone: *“Gli articoli 21 e 33 della Legge quadro del 5.02.1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. **Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e della mobilità.**”*

L'art. 21 della Legge 104/1992 prevede che *“La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della Tab. A) annessa alla legge 10.08.1950 n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”*.

L'art. 33 della summenzionata legge dispone, inoltre, che: *“(comma 3:) il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (comma 5:) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

Le predette disposizioni normative, non derogabili con l'art. 1, hanno come finalità quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti della libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana nonché il raggiungimento dell'autonomia e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività.

La nozione legale di "trasferimento" è stata elaborata dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione come mutamento geografico definitivo del luogo della prestazione. Normalmente, tale mutamento avviene tra due distinte unità produttive e non è configurabile quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima attività produttiva; ciò non vale, però, nei casi in cui l'attività produttiva comprende uffici notevolmente distanti fra di loro e siti in comuni diversi (Cass. 12097/2010).

Appare inoltre surreale che, attraverso l'art. 13 del CCNI del 27.01.2022 (norma pattizia), venga sottoposta alla mercé della Amministrazione la precedenza prevista degli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 (fonte gerarchica superiore alle norme pattizie), nel senso di consentire a quest'ultima di riconoscere la precedenza in argomento non già ai docenti che si trovano migliaia di chilometri lontani dalla residenza in cui vive il disabile che assistono (impossibilitati in modo assoluto nei loro spostamenti), bensì ai docenti che hanno la titolarità proprio all'interno della

provincia in cui ricade la residenza del disabile e che, di fatti, subirebbe soltanto dei disagi nei loro spostamenti, potendo comunque prestare assistenza al disabile, pur con dei brevi spostamenti.

Ora, la predetta disposizione normativa, che non deve essere derogata o posta in contrasto dal CCNI, nel tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap nel pieno rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 32) racchiude in sé disposizioni, come l'art. 33, alle quali è pacificamente riconosciuto il rango di *lex specialis* rispetto alla norma di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.

Preme far rilevare al Giudice adito che innumerevoli sono le pronunce positive riguardanti la questione *de quo*, infatti, è stato più volte statuito che il Ministero dell'Istruzione avrebbe dovuto riconoscere la precedenza richiesta dal docente figlio referente unico del genitore disabile atteso anche che l'Amministrazione era stata messa al corrente della delicata posizione del ricorrente con la domanda di mobilità.

Il Tribunale di Catania ha recentemente statuito che le procedure di mobilità del personale docente disciplinate dal CCNI *“si pongono in contrasto con la normativa primaria sopra richiamata e con i principi di rango costituzionale e internazionale a tutela del disabile posto che, a fronte del diritto del familiare del disabile di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere, le disposizioni pattizie stabiliscono invece una differenza di tutela a seconda del tipo di parentela con il disabile, prevedendo la precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per i genitori del disabile in situazione di gravità ed escludendola per il figlio referente unico dello stesso, in palese contrasto con il principio di uguaglianza in senso sostanziale, poiché esse prevedono un trattamento differente per situazioni ritenute normativamente di pari rilevanza dall'art. 33, co. 5, L. 104/1992, norma costituente lex specialis a tutela del disabile e non derogabile dalla normativa pattizia sulla mobilità del personale docente”* **(si veda a tal proposito recente pronuncia del Tribunale di Catania, causa 6038/2020 del 25.03.2021, all. 22).**

Pertanto, le censure mosse nei confronti dell'art. 13 del CCNI si fondano tanto sulla palese violazione delle disposizioni della Legge 104 quanto sulla scarsa sensibilità della contrattazione collettiva allo status, al diritto del disabile e alle stesse finalità della predetta legge dai quali emerge, in modo incontrovertibile, la portata imperativa delle disposizioni legislative violate.

Le norme imperative, infatti, impongono un preciso assetto di interessi, non modificabile da qualunque fonte del diritto e in nessun caso, se trattasi di una fonte subordinata ed inferiore alle stesse, come per il caso in esame, il CCNI.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità statuisce che *“l'art. 33, comma 5, della L. 104/1992 deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell'art. 3,*

*comma 2, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. 18/2006 in funzione della tutela della persona disabile"* (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.12.2006 n. 25379).

Ed è proprio dal carattere di primazia gerarchica della Carta Costituzionale e dai riflessi prodotti dal versante esterno, sia esso internazionale o comunitario, che tali diritti acquistano maggior valore e necessitano di essere tutelati nell'intero sistema ordinamentale, con ciò non potendosi consentire che possa concretizzarsi una palese elusione del sistema delle fonti dalla contrattazione collettiva.

E' pacifico che, in virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento giuridico, **la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla legge**; la precedenza prevista da una *lex specialis*, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 legge 104/1992) non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti" **(cfr. in tal senso, ordinanza del 04/03/2020 del Tribunale di Pisa, all. 23).**

Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l'art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: *"Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"*. La natura di tale norma (art.33) è chiaramente di "NORMA IMPERATIVA" in quanto collocata all'interno di una legge contenente *"i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate"* che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana. In maniera del tutto illegittima, invece, il ricorrente è stato trasferito e non è stata riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e preferenza di legge. Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell'assegnazione della sede con "priorità" rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, quindi con precedenza rispetto a tutte le domande prive di "priorità", ivi comprese quelle delle precedenti fasi" **(v. ordinanza del 02.10.2018 Tribunale di Pisa, all. 24).**

Ed ancora il **Tribunale di Pordenone** in un caso identico alla fattispecie *de quo* ha riconosciuto *"il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto di precedenza ex art. 33 comma 5 L. n. 104/92 all'espletamento della prestazione lavorativa di docente presso l'ambito 0012 di Enna*

*anche in sovrannumero ovvero in uno degli ambiti scelti secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda o comunque in uno degli ambiti e/o sedi vicini alla residenza della madre disabile” e per l'effetto ha ordinato all'amministrazione scolastica resistente di procedere all'assegnazione della sede in via definitiva presso gli istituti facenti parte degli ambiti indicati anche in sovrannumerarietà (**v. sentenza n. 59/2018 Tribunale di Pordenone, all. 25**).*

Orbene, nel caso per cui è causa, l'Amministrazione ha illegittimamente limitato i benefici previsti e riconosciuti dalla Legge 104/1992, in virtù di una contrattazione collettiva che interferisce in modo arbitrario sul riconoscimento del diritto alla precedenza del lavoratore dinanzi all'interesse del disabile ad essere assistito con soluzione di continuità, millantando esigenze di organizzazioni di per sé assolutamente inesistenti e che, in ogni caso, debbono necessariamente recedere innanzi ai diritti del disabile. (**v. sentenza del 25.11.2020, Tribunale di Prato, causa n. 987/2018 R.G.L., all. 26**).

**II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.  
EX ART. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DELL'ART. 3, SECONDO COMMA, COSTITUZIONE,  
DELL'ART. 26 DELLA CARTA DI NIZZA E DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI  
UNITE DEL 13 DICEMBRE 2006 SUI DIRITTI DEI DISABILI RATIFICATA CON LEGGE  
N. 18 DEL 2009.**

La clausola oggi impugnata prevista nel CCNI riguardante la mobilità per l'anno scolastico 2022/2023, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio referente unico che assista genitore affetto da handicap in situazione di gravità alla sola mobilità provinciale, accordandola, invece, in modo ingiustificato, in sede di mobilità al di fuori dell'ambito provinciale solo ai genitori di figli disabili, viola la norma imperativa del citato art. 33 legge 104/1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria.

Non si giustifica, dunque, la disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, come l'odierna ricorrente, partecipano alla mobilità interprovinciale, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e comunitaria.

Ed invero, l'art. 33 cit. non effettua distinzioni tra i familiari effetti da handicap grave, all'interno dell'ambito di tutela concesso, non distinguendo il grado di parentela quanto al diritto all'assegnazione del posto di lavoro nella località più vicina alla residenza dell'assistito “ove possibile”.

La Suprema Corte, sul punto, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 25379/2016 ha ritenuto – in ipotesi in cui era anzi documentato solo un handicap non grave - che: “*In effetti questa Corte con la sentenza n. 9201/2012, che si condivide e cui si intende dare continuità, ha affermato il principio*



*secondo cui "la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente [il requisito della convivenza non compare più nel nuovo testo dell'art. 33 cit.], deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 - in funzione della tutela della persona disabile. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte" (Cass. n. 9201/2012).*

Sul punto va rimarcato che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del disabile del 13 dicembre 2006 è stata ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 3/3/2009 e dall'Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE (cfr. Cass. n. 2210/2016). Infatti detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste situazioni ci sono evidentemente le pur importanti esigenze organizzative del comparto scuola che, tuttavia, devono passare in secondo piano effettuando il bilanciamento degli interessi tutelati di fronte al diritto del disabile all'assistenza. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della P.A. (artt. 3 e 97 Cost). Difatti nel caso di che trattasi è palese la disparità di trattamento perpetrata da parte dell'Amministrazione, atteso che la sua condotta difetta di una giustificazione oggettiva e ragionevole che giustifichi la mancata valutazione ed il conseguente mancato riconoscimento alla insegnante del diritto di precedenza (per una giusta causa) nei trasferimenti interprovinciali.

Se questo Giudice non dovesse sposare la su esposta tesi, ne discenderebbe che il diritto di precedenza non verrebbe ad essere collegato ad un dato oggettivo, ossia alla tutela del disabile prevista da una norma imperativa, bensì alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione, che sembra aver fatto due pesi e due misure rispetto ad una situazione giuridica soggettiva, che è meritevole di tutela su tutti i livelli della mobilità, sia provinciale, sia interprovinciale.

La disparità di trattamento lamentata dalla ricorrente con la indicazione dei docenti che si sono visti accogliere il trasferimento è concreta e certamente apprezzabile, sol riprendendo i dati emergenti dai bollettini pubblicati dagli Uffici scolastici Provinciali territorialmente competenti pubblicati in data 17/05/2022.

Appare, infatti, priva di giustificazione alcuna come i docenti che partecipano alla mobilità provinciale hanno più vantaggi e diritti dei docenti che intendono cambiare provincia a maggior ragione se vantano un diritto di precedenza non garantito dal CCNI.

La disparità di trattamento, sotto il profilo del mancato riconoscimento della precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 della 104/1992, è evidente nei trasferimenti provinciali, laddove, come è riscontrabile nei tabulati in atti, **nel distretto di Enna** hanno ottenuto il movimento anche docenti senza precedenza **(all.ti 10, 11, 12).**

La ricorrente, inoltre, avrebbe potuto ottenere il trasferimento auspicato se le fosse stato riconosciuto il diritto di precedenza per cui oggi è causa in quanto sono rimasti dei posti liberi. Dal tabulato riassuntivo dei movimenti pubblicati con decreto del 17.05.2022 presso il sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Enna e Caltanissetta **è emerso che sono residuati 3 posti a seguito dei movimenti provinciali e interprovinciali (v. all. 11).**

A fronte di tale dato, è patente la responsabilità di parte resistente per aver reso indisponibili posti che, invece, avrebbero dovuto essere considerati disponibili se solo fosse stata riconosciuta la precedenza per cui è causa.

**Il dato aberrante riguarda anche il distretto di Catania** ove, dalla verifica dei tabulati allegati, è possibile verificare che numerosi docenti senza alcun tipo di precedenza previsto dal CCNI hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale (a titolo di esempio si citano soltanto alcuni dei docenti che hanno ottenuto trasferimento interprovinciale a Catania senza alcun tipo di precedenza previsto dal CCNI: Basilotta Giuseppa Natalia nata il 25.12.1973 e Bonaccorsi Cinzia Rita Agata nata il 11.09.1974).

Risulta dunque chiaro che laddove l'Amministrazione resistente avesse riconosciuto in sede di mobilità il diritto di precedenza vantato dalla ricorrente (peraltro mai negato da controparte) nella regione Sicilia, avrebbe di certo ottenuto il trasferimento in provincia di Catania in quanto, a prescindere dal punteggio posseduto, chi ha un diritto precedenza ha assoluta priorità rispetto a chi precedenza non ne possiede **(si vedano a tal proposito i bollettini dei trasferimenti avvenuti in provincia di Catania, all.ti 27, 28).**

Ciò acclara il fatto che la Amministrazione non ha correttamente gestito la procedura di mobilità e della precedenza per la quale possono valere, come in effetti si intendono opposte, tutte le ragioni *de quibus* esposte.

Dai risultati su evidenziati, è anche possibile censurare la procedura di mobilità per la violazione del combinato disposto di cui all'art 33 legge 104/1992 e del criterio di vicinorietà, ex legge 107/2015. Invero, l'art. 33 della legge 104/92 dispone (comma 3:) che *"il lavoratore dipendente, pubblico o*

*privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (comma 5:) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro PIÙ VICINA al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.*

Sul punto occorre rilevare che l'amministrazione nell'esaminare la domanda di mobilità della ricorrente aveva l'obbligo, in caso di assenza di posti nel primo distretto territoriale, di rispettare i **criteri di vicinanza** rispetto agli altri distretti territoriali (ove non disponibili) indicati in domanda. Nel caso di specie, è più che evidente la violazione delle previsioni normative del CCNI e dello stesso art. 33 della legge 104/1992, atteso che, fermo restando la "abbondante" disponibilità di posti negli ambiti di Enna e Catania (cfr. esito tabulati) per l'anno 2022/2023, la amministrazione scolastica non ha rispettato, nell'ambito della procedura di mobilità, l'ordine delle sedi indicate dalla ricorrente. Prova ne è che, come sopra illustrato, docenti hanno ottenuto il movimento anche nel distretto di Catania anche senza alcun tipo di precedenza prevista dal CCNI.

A tal proposito, si segnala che il **Tribunale di Lamezia Terme con sentenza del 3 marzo 2022 n. 54** ha accolto la domanda proposta da una docente e, dando "attualità" alle censure sopra esposte, ha sancito nero su bianco il rilievo costituzionale ai sensi dell'art.3, comma 2, Cost. e sovranazionale (art. 2 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009), dei diritti che l'art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992 è diretto a tutelare rendendo evidente la sua natura di **norma imperativa**, la cui violazione, da parte di disposizioni pattizie che escludono il diritto di precedenza in favore del docente figlio referente unico del genitore disabile nei trasferimenti interprovinciali, comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c., nonché per violazione art. 601 del D. Lgs. n. 297/1994. In ragione della sua inderogabilità, l'art. 33, comma 5 della L. n. 104/1992, in quanto volta ad attuare i principi di solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione e, in particolare, quello del portatore di handicap alla continuità dell'assistenza, la precedenza prevista dalla *lex specialis* in materia di diritti volti a garantire l'integrazione sociale e l'assistenza della persona handicappata non può essere superata da un contratto collettivo se non per determinare un assetto discriminatorio tra i docenti, in quanto il diritto di precedenza è riconosciuto nella mobilità provinciale e nelle assegnazioni provvisorie ed è, invece, escluso nelle procedura di mobilità interprovinciale, laddove è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile, soprattutto nei casi in cui il docente sia il referente unico. (si veda a tal proposito **sentenza del 3 marzo 2022 n. 54, all. 29)**).

Dunque, la totale fondatezza del ricorso *de quo*.

§§

## DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente si vede costretta a proporre unitamente al merito apposita istanza cautelare, anche *inaudita altera parte*, sussistendo nel caso di specie i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, nei termini che seguono.

- **Quanto al *fumus*:** questo è senz'altro ravvisabile nei motivi dinnanzi espressi, che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito, già solo per le già denunciate macroscopiche discriminazioni e violazioni di legge messe in atto dal Ministero.

Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di disparità di trattamento e discriminatori emersi a causa della procedura di mobilità, e perciò di illegittimità, per contrasto col D.Lgs. 165/2001, che non ha reso possibile il diritto di precedenza della docente quale referente unica del genitore disabile nella mobilità interprovinciale. Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile danno per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

**Dalla documentazione versata in atti, inoltre, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando alla disabile ed alla ricorrente, in termini di patema d'animo, la quale, non ha potuto godere del beneficio dell'assegnazione provvisoria ed è stata costretta ad allontanarsi dalla madre e prendere servizio a Firenze, al fine di svolgere l'anno di prova previsto dalla legge in quanto obbligatorio.**

**Pertanto, a partire da settembre, la docente è stata costretta ad abbandonare la madre gravemente disabile e a prendere servizio nella sede di lavoro scelta dall'Amministrazione resistente senza tenere minimamente conto della precedenza inserita nella domanda di mobilità.**

Appare chiaro, dunque, la situazione di disagio in cui vive costantemente la ricorrente la quale si trova a vivere in bilico tra Firenze e la Sicilia ove risiede la madre gravemente malata.

- **Quanto al *periculum in mora*:** è evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni che la docente sta subendo, insuscettibili di risarcimento per equivalente. La ricorrente, non avendo più altri rimedi a sua disposizione per poter ovviare al mancato riconoscimento della precedenza prevista dalla legge 104 e così poter prestare la dovuta assistenza alla povera madre portatrice di handicap in situazione di gravità, è stata costretta a prendere servizio a Firenze a partire da settembre 2022, per poter svolgere l'anno di prova previsto dal contratto di lavoro, pena il licenziamento.

Sulla sussistenza del requisito del *periculum in mora*, si richiama l'Ordinanza del Giudice del Lavoro del **Tribunale di Ravenna n. 881/2016 R.G. del 16.11.2016**, il quale ha affermato che il *periculum in mora è in re ipsa* poiché il trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a

centinaia e centinaia di Km da casa (a maggior ragione a quasi un migliaio come la ricorrente), dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta, secondo l'*id quod plerumque accidit*, un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore. Nello stesso senso, il Tribunale di Treviso, con un'ultima pronuncia del 27.01.2017, il quale ha spiegato che *“l'allontanamento del lavoratore rappresenta un vero e proprio sradicamento con conseguente compromissione di equilibri familiari consolidati nel tempo, coinvolgenti anche minori e non suscettibili di ristoro meramente economico”*. Ed ancora è stato statuito che *“quanto al periculum in mora, si ritiene che l'assegnazione illegittima di una sede ad oltre 800 chilometri dal luogo di residenza e dove in base alle attuali regole dovrà rimanere per almeno tre anni costituisca un danno alla vita personale e familiare non riparabile per equivalente”* (**Tribunale di Parma, ordinanza n. 250/2017 del 30.01.2017**).

Per quanto sopra esposto, appaiono dimostrati i requisiti per richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente in questa sede allega non sono suscettibili di risarcimento per equivalente.

Nel merito si agirà per la conferma dell'auspicato provvedimento cautelare e, quindi, per il riconoscimento del diritto della ricorrente, con la relativa condanna del Ministero dell'Istruzione, al trasferimento nei distretti indicati nella domanda di mobilità interprovinciale 2022/2023, in subordine, nelle sedi viciniori o, comunque, in quella altra sede che consenta alla ricorrente di assistere il proprio genitore.

Tanto premesso e considerato, l'Insegnante **Crapanzano Maristella**, come sopra rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

a codesto Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, in accoglimento dei su esposti motivi, voglia accogliere le seguenti

### **conclusioni:**

### **IN VIA CAUTELARE ex art.700 c.p.c.**

*inaudita altera parte*, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile allegato in ricorso, anche in considerazione della circostanza che la ricorrente dovrà a settembre definitivamente lasciare la madre disabile e recarsi a Roma nonché dell'aggravarsi delle condizioni di salute del genitore così come documentalmente dimostrato, o in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra, previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. e 40 c.1 del d. lgs. 165/2001, dell'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2022/2023 poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ottenere il diritto di precedenza presso la provincia di ENNA anche in sovrannumero o negli altri distretti siciliani indicati in domanda (CALTANISSETTA, CATANIA, AGRIGENTO, SIRACUSA, RAGUSA, PALERMO, MESSINA, TRAPANI) che le consentono di prestare assistenza continua alla disabile, Signora Geraci Carmela, e ciò con effetto immediato e retroattivo indicando se del caso, anche ai sensi dell'art. 68 c.p.c., le modalità di attuazione del provvedimento giudiziale, nonché di ogni atto presupposto e connesso;
- Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e, contestualmente ex art. 700 c.p.c., emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente, con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa, di modo che la stessa, previo riconoscimento del suo diritto alla precedenza, possa ottenere il trasferimento in provincia di Enna con contestuale revoca dei provvedimenti di assegnazione dalla Amministrazione resistente;
- Fissare in ogni caso l'udienza di comparizione delle parti per il merito;
- Autorizzare, ai sensi dell'art. 150 e dell'art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienze ai controinteressati mediante pubblici proclami o in subordine mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

#### **NEL MERITO:**

- Confermare l'auspicato provvedimento cautelare;
- previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del CCNI per l'anno scolastico 2022/2023, in quanto illegittimi per tutti i motivi suesposti, ritenere e dichiarare il diritto della docente Crapanzano Maristella all'assegnazione della sede definitiva d'insegnamento nel distretto di Enna o nelle provincie siciliane più vicine al luogo di residenza;
- In ogni caso, condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi direttamente nei confronti del sottoscritto difensore il quale dichiara di non averli riscossi.

Si offrono in comunicazione, nonché a corredo probatorio, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia:

1. Procura alle liti;
2. Contratto individuale di lavoro;
3. Busta paga ricorrente;
4. Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25.02.2022;
5. CCNI mobilità docenti per gli anni da 2022 a 2025;
6. Domanda di mobilità interprovinciale a.s. 2022/2023;
- 6 bis. Lettera notifica domanda di mobilità interprovinciale a.s. 2022/2023;
7. Decreto di omologa Tribunale di Enna per l'accertamento dell'handicap grave L. 104 del 1992;
8. Verbale accertamento handicap;
9. Notifica trasferimento a Firenze;
10. Decreto pubblicazione movimenti scuola primaria provincia di Enna;
11. Tabulato riassuntivo movimenti scuola primaria provincia di Enna;
12. Bollettino trasferimenti scuola primaria provincia di Enna;
13. Domanda assegnazione provvisoria;
14. Esiti assegnazione provvisoria;
15. Certificato di morte padre della ricorrente;
16. Certificato di residenza della ricorrente;
17. Certificato di residenza madre della ricorrente;
18. Dichiarazione personale della ricorrente;
19. Certificato stato di famiglia originario;
20. Dichiarazione fratello della ricorrente e allegati;
21. Dichiarazione sorella della ricorrente e allegati;
22. Ordinanza del 25.03.2021 Tribunale di Catania causa 6038/2020;
23. Ordinanza del 04/03/2020 del Tribunale di Pisa;
24. Ordinanza del 02.10.2018 del Tribunale di Pisa;
25. Sentenza n. 59/2018 del Tribunale di Pordenone;
26. Sentenza del 25.11.2020 Tribunale di Prato causa n. 987/2018 R.G.L.;
27. Decreto pubblicazione esiti trasferimenti provincia di Catania;
28. Bollettini trasferimenti provincia di Catania;
29. Sentenza del 3 marzo 2022 n. 54 del Tribunale di Lamezia Terme.

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche all'esito delle difese di controparte.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011, di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che la presenta causa è di valore indeterminabile.

Con osservanza

Barrafranca – Firenze , 26/09/2022

Avv. Francesca Giunta

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE  
PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 150 C.P.C. O, IN SUBORDINE, AI  
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Francesca Giunta, in qualità di procuratore della Sig.ra Crapanzano Maristella, giusta procura in calce al presente atto,

**Premesso che**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica del distretto di Enna più vicino alla propria abitazione ed alla di lei madre, gravemente malata e riconosciuta invalida ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1990 e, comunque, inserito fra quelli richiesti per primi nella domanda di mobilità;
- tutti i docenti che hanno ottenuto sede definitiva di servizio a seguito del piano di mobilità a.s. 2022/2023 nel distretto territoriale di Enna secondo l'ordine di preferenza e di vicinanza scelto dalla ricorrente all'interno della propria domanda di mobilità sono potenziali controinteressati, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di punteggio o della fase, e, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno di detti docenti;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere dunque notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

**RILEVATO CHE**

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;
- ai sensi degli artt. 150 e 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;
- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato, n.q.

**FA ISTANZA**



Affinché il Giudice adito, autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi degli art. 150 c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Barrafranca-Firenze, 26/09/2022

*Avv. Francesca Giunta*